



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

ORDINANZA AREA POLIZIA LOCALE

N. 43 DEL 03/12/2025

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA TRIESTE - CHIUSURA SOTTOPASSO FERROVIARIO, GIORNI 5 E 6 DICEMBRE 2025.

L'anno duemilaventicinque addì tre del mese di Dicembre,

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che l'ufficio tecnico comunale ha richiesto l'emissione di apposito provvedimento viabilistico al fine di eseguire in sicurezza la sostituzione dei chiusini stradali situati nel sottopasso ferroviario di via Trieste;

Preso atto che la l'impresa incaricata dei lavori è la ditta "EDIL 2 ERRE" con sede a Torre dè Busi in via Favirano 16/c e l'intervento nella zona indicata in epigrafe è stato programmato per i giorni 05 e 06 dicembre 2025;

Considerato che le lavorazioni prevedono l'occupazione della carreggiata stradale;

Considerato che in presenza di traffico veicolare le geometrie della strada non permettono l'esecuzione delle lavorazioni previste con i prescritti margini di sicurezza previsti ai sensi del D.Lgs 81/2008;

Considerato che per garantire il corretto svolgimento delle lavorazioni, con le necessarie condizioni di sicurezza, si rende opportuna la regolamentazione temporanea del traffico veicolare;

Visti gli art. 1, 5, 6, 7, 14, 21 e 37 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione" del Codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il "Disciplinare Tecnico" relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il "segnalamento temporaneo", pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr. 226;

Visto il Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali con D.lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

Visti gli art. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la convenzione per la gestione in forma associata della funzione di Polizia Locale fra i Comuni di Osnago e Lomagna come da deliberazione del Consiglio Comunale di Osnago n. 76 del 19/12/2024 e da deliberazione del Consiglio Comunale di Lomagna n. 71 del 20/12/2024, esecutive ai sensi di legge;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Osnago n. 1 del 07.01.2025 con cui si conferiscono al sottoscritto le funzioni di Responsabile del servizio, per l'esercizio delle funzioni riconducibili alla gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Lomagna e Osnago per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2025;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 60 del 29/12/2020 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione consigliare n. 56 del 22.12.2006 e ss.mm.ii;

Richiamata la propria competenza;

Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica;

O R D I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate, i seguenti provvedimenti sul traffico veicolare - esecutivi dal momento dell'esposizione della relativa segnaletica stradale e sino al termine effettivo dei lavori:

**DALLE ORE 9.00 DI VENERDÌ 05 DICEMBRE 2025
ALLE ORE 18.30 DI SABATO 06 DICEMBRE 2025**

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE IN VIA TRIESTE (SOTTOPASSO FERROVIARIO), OVVERO DALLA ROTATORIA STRADALE IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO 23 (STAZIONE F.S.) FINO ALL'INTERSEZIONE STRADALE CON VIA PER LE ORANE/VIA PER LOMAGNA.

P R E C I S A C H E

Si demanda all'impresa ESECUTRICE DEI LAVORI ogni onere e responsabilità per l'installazione, la sorveglianza e la successiva rimozione di tutta la segnaletica stradale, che sarà conforme ai dettati del D.Lvo 30/04/1992 n. 285 – Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002.

Resta inteso che l'impresa richiedente, incaricata dei lavori, è l'unica responsabile per danni a persone o cose derivanti dall'eventuale inadeguatezza della segnaletica esposta o dalla mancata manutenzione della stessa.

L'efficacia della presente ordinanza verrà meno qualora i lavori in argomento, per i quali è emessa l'ordinanza stessa, dovessero terminare in anticipo rispetto alle date e orari sopra indicati.

La Polizia Locale, in qualsiasi momento lo riterrà utile e necessario, adotterà le opportune deviazioni del traffico veicolare, di controllo e per la regolamentazione della mobilità urbana, ovvero qualsiasi altro provvedimento idoneo per la risoluzione di eventuali problematiche di viabilità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 146, comma 1 del Codice della Strada.

D I S P O N E

A carico della ditta esecutrice dei lavori:

- L'installazione della relativa cartellonistica di preavviso in prossimità delle **vie interessate alla chiusura** riportante giorni, orari, deroghe ed ogni altra indicazione utile agli utenti della strada, rammentando che quest'ultima apposizione dovrà essere ultimata **almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del presente atto.**
- L'installazione di barriere su cui dovranno essere apposti i segnali di "DIVIETO DI TRANSITO", da posizionare nell'immediatezza dell'inizio lavori.
- L'installazione di tutta la segnaletica necessaria al fine di evitare ogni pericolo o disagio per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità. Le delimitazioni e la segnaletica sia di cantiere sia di indicazione dei relativi obblighi, divieti e limitazioni, dovranno essere installate, sotto l'osservanza della legislazione vigente in materia.

A U T O R I Z Z A

L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO COSI' DEFINITA:

- LUOGO: via Trieste (sottopasso ferroviario);
- PERIODO: dal 05 al 06 dicembre 2025;
- MOTIVAZIONE: cantiere stradale - ripristino pozzetti/chiusini.

A V V E R T E

L'efficacia della presente ordinanza resta in ogni caso subordinata all'ottenimento, da parte della ditta esecutrice dei lavori, di ogni ulteriore autorizzazione di legge necessaria per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, rilasciata dall' ufficio tecnico comunale ovvero da altri enti.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio e copia del provvedimento viene trasmesso per competenza/conoscenza ai seguenti soggetti:

- Ditta esecutrice dei lavori.
- Ufficio lavori pubblici servizio associato Lomagna-Osnago.

Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni.

I N F O R M A

Avverso il presente provvedimento è ammesso esperire la via del ricorso, innanzi alla giurisdizione amministrativa, nelle seguenti forme:

- al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dall'affissione all'Albo Pretorio con le modalità previste dall'art. 02 della Legge 06/12/1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge;
- in alternativa, per i soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 08 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Responsabile della Polizia Locale

RONNY PAPINI / ArubaPEC S.p.A.